



COMUNE DI GENOVA

150 4 0 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL
COMMERCIO

ORDINANZA DEL SINDACO

N. ORD-2019-98 DATA 01/04/2019

**OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE
IN ALCUNE ZONE DEL CENTRO STORICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E
DELLA SICUREZZA URBANA.**

01/04/2019	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

150 4 0 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO
- SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO -
Schema Provvedimento N. 2019-POS-100 del 01/04/2019

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: INTERDIZIONE TEMPORANEA AL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN ALCUNE ZONE DEL CENTRO STORICO A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA.

su proposta dell'Assessore al Commercio, dott.ssa Paola Bordilli e dell'Assessore alla Sicurezza, dott. Stefano Garassino.

Premesso che:

- tra gli obiettivi programmatici di questa Amministrazione è prioritario l'intento di migliorare l'attrattività di Genova sia come destinazione turistica sia come luogo ideale per vivere, lavorare, studiare, fare impresa;
- l'area del centro storico di Genova, analogamente a quello di altre grandi città Europee, costituisce un polo attrattivo per le attività turistiche e di svago costituendo un valore aggiunto per l'economia della zona;
- per la sua particolare conformazione urbanistica e per la bellezza delle opere artistiche, il centro storico di Genova è stato riconosciuto dall'UNESCO quale "Patrimonio Storico dell'Umanità" e necessita, pertanto, di una particolare attenzione per la sua salvaguardia.

Considerato che:

- le problematiche di degrado di alcune aree ubicate all'interno del perimetro del centro storico sono legate principalmente alla presenza di un substrato sociale formato da persone, spesso senza fissa dimora e prive di occupazioni lavorative lecite, che vi gravitano anche per lo svolgimento di attività illecite quali, ad esempio, la vendita di prodotti contraffatti e lo spaccio di sostanze stupefacenti;
- sovente, in attesa di svolgere i propri affari illeciti, dette persone occupano il tempo consumando all'aperto ed in aree di pubblico passaggio bevande alcoliche in modo smodato ed indecente, occupando gli spazi pubblici anche per molto tempo, sedendosi al suolo o stazionando davanti ad attività commerciali, rivelandosi talvolta d'intralcio al transito delle persone ed agli accessi delle attività commerciali;

- è usanza di chi assume sostanze alcoliche nei modi sopra descritti abbandonare i contenitori al suolo dopo le consumazioni contribuendo negativamente sulla nettezza e sul decoro della zona e costituendo un potenziale pericolo in caso di risse o colluttazioni in quanto gli stessi possono essere usati come oggetti contundenti;
- il consumo smodato di alcool comporta conseguenze negative per quanto riguarda la salute di chi lo assume ma è spesso accompagnato da atteggiamenti e comportamenti che sfociano, soventemente, in una tendenziale aggressività verso il prossimo;
- non è raro che tali soggetti, alterati dalle sostanze assunte, vengano alle mani tra di loro per ragioni futili ed infastidiscano i passanti ed i commercianti;
- numerosi sono gli esposti/denunce pervenuti alle forze dell'ordine ed alla Polizia Locale che hanno evidenziato come alcune zone del Centro Storico siano spesso teatro di episodi violenti e/o criminosi, che si verificano anche in ore diurne;
- detti fenomeni, secondo quanto segnalato dai cittadini e da quanto risulta dalle attività svolte dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Locale, si verificano in particolar modo nell'area del porto antico e nelle zone circostanti, nella Piazza Caricamento, nella Via Sottoripa e nella Via Gramsci, ma anche nelle strade e nei vicoli del centro storico a monte di queste, dove sono ubicati supermercati ed esercizi di vicinato in cui è facile approvvigionarsi di bevande alcoliche a basso prezzo;
- tali deprecabili comportamenti assumono maggiore rilevanza nelle stagioni primaverile ed estiva in quanto l'aumento delle temperature favorisce i fenomeni aggregativi all'aperto per cui il consumo smodato di alcool da parte di soggetti che stazionano in luoghi pubblici alimenta maggiormente la percezione di insicurezza e di degrado e contrasta con le azioni sino ad oggi poste in opera per il recupero dell'area ed il miglioramento della vivibilità sia per i cittadini che per i turisti;
- l'Amministrazione comunale nei prossimi giorni inizierà un'importante opera di riqualificazione dell'area di sottoripa e zone limitrofe.

Dato atto che:

- le particolari situazioni relative al decoro ed alla sicurezza urbana del centro storico sono state prese in considerazione dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dal quale è emersa la necessità di strutturare ed incrementare il servizio delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale nella zona in modo da rendere più incisivi e proficui i controlli effettuati;
- in considerazione di quanto al punto precedente stati incrementati i servizi di pattugliamento della zona, anche in una logica di sinergia tra le forze di polizia statali e quella locale;
- il Municipio 1° Centro Est, con atto deliberativo della Giunta, ha promosso misure a contenimento del consumo di bevande alcoliche anche in ore diurne sul territorio del Centro Storico;

- per rendere più efficace l'azione di contrasto ai comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà descritti in premessa e determinati dall'abuso nell'assunzione di bevande alcoliche, è stato adottato, nelle strade del centro storico cittadino maggiormente interessate al fenomeno, un provvedimento di limitazione del consumo di bevande alcoliche su aree pubbliche e aperte al pubblico (al di fuori dei locali di somministrazione e dei loro plateatici), dalle 07.00 del mattino alle ore 21.00 (Ordinanza Sindacale n. 331/2018, con scadenza 31/3/2019), atteso che a partire da quell'ora è vietata, nella zona d'interesse, la vendita di alcool, da altro provvedimento sindacale;
- la vigenza di detto provvedimento, grazie anche ai controlli frequenti svolti dalle varie forze di Polizia, ha contribuito ad una diminuzione del consumo indiscriminato di alcolici nella zona di operatività.

Ritenuto che:

- Sebbene il provvedimento in scadenza abbia sortito un buon effetto deterrente sia a tutt'oggi ancora frequente la presenza nelle aree indicate in precedenza di persone dedite all'uso smodato di sostanze alcoliche nelle modalità descritte;
- l'azione preventiva e repressiva da parte delle Forze di Polizia, diretta a prevenire e a perseguire comportamenti illeciti sotto il profilo amministrativo e penale, necessita quindi di essere coadiuvata ulteriormente dall'adozione di un provvedimento che contribuisca a garantire la ricostituzione delle condizioni di vivibilità necessarie all'eliminazione dei fattori che determinano nella zona quella situazione di grave degrado urbano che a sua volta costituisce minaccia per la sicurezza dei cittadini
- sia quindi necessario, stante la permanenza delle condizioni di degrado della zona e la necessità ed urgenza di garantire la sicurezza urbana persistentemente minata da comportamenti prevaricanti ed aggressivi determinati dall'abuso di bevande alcoliche, adottare specifico provvedimento quale utile strumento di prevenzione per le Forze di Polizia che effettuano controlli sul territorio interessato;
- si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- può considerarsi congrua la vigenza del divieto di consumo di bevande alcoliche sino al 30/9/2019, atteso che nel corso di tale durata può valutarsi la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale, all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi fermi restando i presupposti di necessità ed urgenza;
- il perimetro all'interno del quale continuare a rendere operative le disposizioni previste dal presente provvedimento, sia così definito: Piazza del Principe, Via Bersaglieri d'Italia, Via Alpini D'Italia, Via Gramsci, Calata Simone Vignoso, Ponte Morosini, Ponte Calvi, Passeggiata Calata Rotonda, Ponte degli Spinola, Calata Falcone e Borsellino, Ponte Embriaco, Via al Porto Antico, Calata Cattaneo, Calata Mandraccio, Via alla Calata Marinetta, Via della Mercanzia, Piazza Cavour, Via Turati, Piazza Raibetta, Via S. Lorenzo sino alla Piazza S. Lorenzo, Via Frate Oliverio, Via Sottoripa, Piazza Caricamento, Via al Ponte Reale, Piazza Banchi, Via degli Orefici, Via di Soziglia, Piazza Soziglia, Via dei Macelli di Soziglia, Vico

inferiore del Ferro, Vico del Ferro, Via Garibaldi, Piazza della Meridiana, Via Cairoli, Largo della Zecca, Via Bensa, Piazza della Annunziata, Via Balbi (esclusa), Piazza Acquaverde, Via A. Doria”.

Visti:

- gli artt.li 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il comma 4 bis dell’art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così come sostituito dall’art.8 c. 1 lett. b del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- la legge 30 marzo 2001, n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati;
- l’art. 688 del Codice Penale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento di “Polizia Annonaria”.

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale

Dato atto che:

- il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato preventivamente trasmesso alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Genova ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi e amministrativi non sottoposti all’applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutivo.

Richiamate le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana in materia di decoro nonché del Regolamento di Polizia Annonaria , ed in particolare i divieti di:

- causare turbamento all’ordinata convivenza civile, recare disturbo o essere motivo d’indecenza (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 1);
- abbandonare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette, e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume (Regolamento di polizia urbana art. 27 comma 4);
- compiere atti o esporre cose in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio, incomodo alle persone, che possano offendere la pubblica decenza, tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico, utilizzare l’arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione. (Regolamento di polizia urbana- art. 28 lett. A);

- detenere dalle ore 22.00 alle ore 06.00 di ogni giorno bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o di metallo (art. 4 comma 2 “Regolamento di Polizia Annonaria”);

Ritenuto opportuno rammentare che la detenzione di bevande alcoliche e di contenitori di vetro e/o metallo in violazione di leggi, regolamenti o ordinanze sindacali comporta, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della Legge n. 689/81, il sequestro di dette bevande e relativi contenitori;

Per tutte le motivazioni sopra esposte, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali la salute, la civile convivenza, il decoro, la tutela dell’ambiente, dei beni culturali, nonché la sicurezza urbana

ORDINA

che ogni giorno, dalle ore 07.00 alle ore 21:00, fino al 30 settembre 2019, siano vietati a chiunque, in area pubblica e/o aperta al pubblico ad eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (plateatici), il consumo e la detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nell’area posta all’interno del perimetro così definito, ivi comprese le vie che delimitano il perimetro stesso quando non espressamente escluse: *Piazza del Principe, Via Bersaglieri d’Italia, Via Alpini D’Italia, Via Gramsci, Calata Simone Vignoso, Ponte Morosini, Ponte Calvi, Passeggiata Calata Rotonda, Ponte degli Spinola, Calata Falcone e Borsellino, Ponte Embriaco, Via al Porto Antico, Calata Cattaneo, Calata Mandraccio, Via alla Calata Marinetta, Via della Mercanzia, Piazza Cavour, Via Turati, Piazza Raibetta, Via S. Lorenzo sino alla Piazza S. Lorenzo, Via Frate Oliverio, Via Sottoripa, Piazza Caricamento, Via al Ponte Reale, Piazza Banchi, Via degli Orefici, Via di Soziglia, Piazza Soziglia, Via dei Macelli di Soziglia, Vico inferiore del Ferro, Vico del Ferro, Via Garibaldi, Piazza della Meridiana, Via Cairoli, Largo della Zecca, Via Bensa, Piazza della Annunziata, Via Balbi (esclusa), Piazza Acquaverde, Via A. Doria.*

AVVERTE

Che l’inosservanza della disposizione prevista dalla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00;

che all’atto della contestazione, qualora il trasgressore invitato a conferire l’oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell’oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell’art.13 della legge n. 689/1981;

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile.

MANDA

alla Unità Organizzativa Comunicazione per la pubblicizzazione a mezzo stampa del presente provvedimento;

alla Direzione Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia per il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

Il Sindaco
Marco Bucci